



**Comune di San Giorgio di Mantova**

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-273154

**REGOLAMENTO**

**PER L'ESERCIZIO**

**DELL'ATTIVITA'**

**DI**

**ACCONCIATORE**

Approvato con atto del C.C. n. 18 del 24.3.2009.



Servizio Polizia Locale

## OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di **ACCONCIATORE**, così come definita dalla legislazione vigente in materia, L. n° 174 del 17.08.2005 : “ Attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare come prestazioni semplici di manicure, pedicure estetico, anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici di cui alla legge 713/86, come modificata dalla legge 39/02”.

Non sono soggette al presente regolamento:

- le attività di lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste nel Testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

## TITOLO I

### 1. ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

L'attività di acconciatore dovrà essere svolta secondo lo standard professionale nazionale degli acconciatori stabilito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 29 marzo 2007 n.65/CSR.

L'attività dell'acconciatore può essere svolta da persona in possesso della qualifica professionale richiesta dall'art.3 della Legge 174/2005 in locali idonei.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.



Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, case di riposo per anziani, istituti di estetica medica, profumerie od altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni previste dalle norme in materia.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o portatori di handicap, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa.

## **2. ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

Per l'esercizio dell'attività la persona interessata deve presentare apposita Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 commi 1,2,3 e 7 della L. R. n°1/2007 ed ai sensi D.G.R. 7813 del 16.07.2008 della Regione Lombardia.

La DIAP, redatta su apposita modulistica predisposta dalla Regione Lombardia, va presentata al competente ufficio comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- Generalità e codice fiscale del richiedente;
- Denominazione della ditta che intende esercitare l'attività, se individuale o societaria;
- Precisa ubicazione dei locali ove verrà esercitata l'attività;
- Dichiarazione di disponibilità dei locali;
- Data di presunto inizio dell'attività;
- Possesso di qualificazione professionale ai sensi art. 3 L. 18 agosto 2005 n°174;

Nel caso di impresa individuale la D.I.A.P. deve essere presentata dal titolare della stessa in possesso di qualifica professionale. Qualora la D.I.A.P. sia presentata da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di società di fatto.

Alla D.I.A.P. dovranno essere allegati:

- Planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività;
- Dichiarazione di possesso dei locali o copia contratto di locazione;
- Dichiarazione relativa a possesso di qualificazione professionale ai sensi art. 3 L. 17 agosto 2005 n° 174 ;
- Dichiarazione di nomina di direttore di azienda in possesso di abilitazione professionale con copia relativa alla certificazione stessa, se persona diversa dal titolare;
- Copia atto costitutivo della società;

La DIAP, presentata su apposita modulistica predisposta dalla Regione Lombardia, assolve anche l'obbligo di dichiarare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti.



## **Comune di San Giorgio di Mantova**

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-273154

La dichiarazione di inizio attività dovrà essere presentata dal titolare ed è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

I locali dovranno rispondere ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

L'intestatario dovrà essere in possesso della qualifica professionale richiesta o dovrà nominare un direttore tecnico in possesso di tali requisiti.

### **3. FORME DI ESERCIZIO**

L'attività di acconciatore può essere svolta:

- Da impresa individuale;
- Da impresa societaria;

Ogni sede deve avere un responsabile tecnico, nominato dal titolare, con qualifica professionale:

- Titolare;
- Socio partecipante al lavoro;
- Familiare coadiuvante;
- Dipendente dell'impresa.

### **4. REQUISITI**

La DIAP per l'esercizio dell'attività di acconciatore può essere presentata previa dichiarazione relativa al possesso della qualificazione professionale ai sensi dell'art.3 L.174/2005.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

### **5. INIZIO ATTIVITA'**

L'esercizio dell'attività di acconciatore può essere iniziata con la presentazione della DIAP corredata dalla documentazione richiesta. L'inizio effettivo dell'attività dovrà essere comunicato in forma scritta al competente ufficio comunale. L'attività dovrà essere iniziata comunque entro 90 giorni dalla presentazione DIAP.

La DIAP deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti ai controlli sanitari.

Coloro che esercitano l'attività di acconciatore presso enti, istituti, od eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé la D.I.A.P. o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

### **6. DISTANZE FRA ESERCIZI**

Non viene prevista alcuna distanza minima tra esercizi.



## **7. REQUISITI IGIENICO SANITARI**

I locali dovranno rispondere ai requisiti urbanistici ed igienici sanitari stabiliti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali.

## **8. CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE**

Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza ed essere mantenute in tale stato.

Tutte le attrezzature che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.

Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

## **9. TARIFFE**

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le tariffe praticate in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

## **10. ORARI**

Gli orari di esercizio dell'attività vengono stabiliti con ordinanza del sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario di attività in maniera ben visibile anche dall'esterno dei locali.

Le lavorazioni già in corso all'orario di chiusura potranno essere continuate e terminate dopo tale orario.

In caso di assenza prolungata e/o di ferie, deve esserne data comunicazione alla clientela in modo visibile anche dall'esterno del locale.

L'assenza prolungata oltre 30 giorni deve essere comunicata in forma scritta al competente ufficio comunale.

## **11. MODIFICHE**

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato dovrà essere oggetto di nuova DIAP ai sensi L.R.8/2007 e D.G.R n°6919 del 02.04.2008 Regione Lombardia.



## **12. ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

L'attività professionale di acconciatore, come specificato dall'art. 2 L.174/2005, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

L'attività di acconciatore deve essere svolta secondo lo standard individuato con accordo n.65/CSR in data 29 marzo 2007 dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

I trattamenti e i servizi soprariportati possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n°713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche o affini, o altri beni accessori, inerenti ai soli trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute del decreto legislativo 31 marzo 1998 n°114 e succ. modificazioni.

In caso di vendita di ulteriori prodotti è necessario che gli stessi si pongano in regola con le disposizioni del D.Lgs 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio.

## **13. ATTIVITA' CONGIUNTE**

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi indicati al comma 1 della L.174/2005, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

## **14. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA**

La cessazione dell'attività e /o le modificazioni della titolarità dell'impresa dovranno essere comunicate dal titolare della stessa al competente ufficio comunale tramite l'apposita modulistica entro 90 giorni.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso dell'abilitazione professionale, succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà continuare l'attività presentando una nuova Dichiarazione di inizio attività allegando copia del contratto di cessione di azienda.



## **15. CONTROLLI**

Gli agenti di Polizia Locale e della Forza pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali sede dell'attività.

## **16. SANZIONI**

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n°689 e succ. modific.

Il Responsabile del Servizio competente ordina la cessazione dell'attività se esercitata senza autorizzazione.

## **17. SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA**

L'esercizio dell'attività di acconciatore può essere sospeso per violazioni alle disposizioni vigenti in materia, in caso vengano meno i requisiti edilizi, urbanistici, igienico-sanitari, di sicurezza, di destinazione d'uso e di inquinamento acustico. In tal caso può essere emessa diffida di adeguamento da effettuarsi entro 180 gg. dalla notifica della diffida stessa.

La chiusura definitiva dell'esercizio è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio e non si sia provveduto all'adeguamento e/o ripristino a seguito diffida nei 180 gg. prescritti, se l'attività viene continuata dopo la sospensione, oppure se l'attività non viene attivata entro 90 giorni dalla data di presentazione della D.I.A. o se venga sospesa per uguale periodo senza darne motivata comunicazione ai competenti uffici comunali.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione purchè documentata.

L'attività di acconciatore svolta in forma abusiva e/o in assenza di autorizzazione e/o di presentazione di dichiarazione di inizio attività, sarà oggetto di provvedimento di immediata cessazione dell'attività, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

## **18. PROVVEDIMENTI DI URGENZA**

Indipendentemente dall'applicazione di quanto previsto nell'articolo precedente, in casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 38, comma 2, della legge 142/90, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'attività, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di



## ***Comune di San Giorgio di Mantova***

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-273154

disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene.